



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412



VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 116 del reg.	Oggetto: CONCESSIONE IN LOCAZIONE DI AREA COMUNALE PER INSTALLAZIONE STAZIONE RADIO BASE TELEFONIA CELLULARE WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A. - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.
Data 03.12.2012	

L'anno duemiladodici il giorno 03 del mese di dicembre alle ore 11:45 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata nei modi di legge, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

			Presenti	Assenti
Mazzetti	Mario	Sindaco	X	
Ottaviani	Italo	Vice Sindaco	X	
Tarquini	Luciano	Assessore	X	
Carlizza	Franco	Assessore	X	
Marcangeli	Adelfo	Assessore		X
Nazzarro	Velia	Assessore	X	

Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Elena Gavazzi.

Assume la presidenza il Sindaco, che, verificato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare l'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: "CONCESSIONE IN LOCAZIONE DI AREA COMUNALE PER INSTALLAZIONE STAZIONE RADIO BASE TELEFONIA CELLULARE WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A. – APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. " e ritenutala meritevole di accoglimento;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso sulla proposta di deliberazione dalla responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 c.1 T.U. D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Di approvare in ogni sua parte la proposta di deliberazione che, allegata al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Di dichiarare, con successiva e separata votazione unanime, immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs n. 267/2000.



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**Oggetto: CONCESSIONE IN LOCAZIONE DI AREA COMUNALE PER
INSTALLAZIONE STAZIONE RADIO BASE TELEFONIA CELLULARE WIND
TELECOMUNICAZIONI S.P.A. - APPROVAZIONE SCHEMA DI
CONVENZIONE. -**

Propostadelg15 - integ serv urb - 2

IL PROPONENTE

Premesso che Wind Telecomunicazioni s.p.a. con nota n. 4980 del 04.06.2010 ha richiesto la concessione in uso di una porzione di terreno di proprietà comunale in Loc. Pietrasecca, distinta in Catasto di questo Comune al foglio n. 19, part. n. 232/parte, per l'installazione di una stazione radio base per telefonia cellulare;

Dato atto che con nota prot. n. 579 del 20.01.2012 si provvedeva a richiedere l'autorizzazione regionale al mutamento di destinazione di terre civiche per la realizzazione di una stazione radio base telefonia a favore di Wind telecomunicazioni s.p.a.;

Che la Giunta Regionale – Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione – Servizio Politiche Forestali, demanio Civico ed Armentizio – ufficio Demanio Civico e Armentizio – con determinazione dirigenziale n. DH31/530/USI CIVICI del 14 settembre 2012, trasmessa a questo Ente con nota prot. n. 205206 del 14 settembre 2012, ha, tra l'altro, :

- assegnato l'area in oggetto, distinta in catasto del Comune di Carsoli al foglio n. 19, part. n. 232/parte, per una superficie di mq. 100, alla Cat. "A", ai sensi degli artt. 11 della Legge 1766/27 e 7 della L.R. n. 25/88 ;
- autorizzato il Comune a concedere le terre civiche come sopra specificate a favore della Ditta Wind per la realizzazione di una stazione radio base per telefonia cellulare, ai sensi dell'art. 12 della Legge 1766, dell'art. 6 della L.R. n. 25/88, nonché degli artt. 39 e 41 del regolamento approvato con R.D. 332/28 e art. 1 della L.R. n. 3/98;
- fatto obbligo al Comune di imporre al concessionario il pagamento contestuale alla stipula dell'atto di concessione del canone annuo pari ad € 15.000,00;
- fatto obbligo al Comune (ove necessario L.R. n. 2/2003), prima della stipula dell'atto di concessione, di ottemperare a quanto disposto dall'art. 142 del D. Lgs. n. 42/2004;

- fatto obbligo al Comune di reinvestire i proventi derivanti dalla concessione secondo il disposto dell'art. 5 della L.R. n. 3/98;

Visto il comma 2 dell'art. 3 del D. Lgs. 1° agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche" il quale definisce "libera" e "di preminente interesse generale" la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica;

Ritenuto di poter pertanto aderire alla richiesta di cui sopra;

Ritenuto di poter pertanto concedere allo scopo la porzione di terreno in Loc. Pietrasecca, distinta in Catasto al Foglio n. 19, particella n. 232/parte , della superficie di mq. 100, assegnata a Cat. "A", con determinazione dirigenziale di cui sopra e come meglio evidenziata nella planimetria allegata al presente atto, a costituirne parte integrante e sostanziale;

Visto l'allegato schema di concessione in locazione, formulato d'intesa con la Società di che trattasi;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

PROPONE

- 1) Di ritenere la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di concedere in locazione, per le motivazioni e le considerazioni espresse in narrativa, alla Società Wind Telecomunicazioni s.p.a. la porzione di terreno comunale sita in Carsoli, della superficie di mq. 100, in Loc. Pietrasecca, distinta in Catasto di questo Comune al Foglio n. 16, particella n. 232/parte, e quale meglio evidenziata nell'allegata planimetria (All. sub A) al presente atto, per la installazione di una stazione radio base per la telefonia mobile;
- 3) Di recepire tutte le prescrizioni espresse dal competente Servizio Demanio Civico ed Armentizio della regione Abruzzo nella determinazione dirigenziale n. DHS1/530/USI CIVICI del 14.09.2012;
- 4) Di approvare l'allegato schema di concessione in locazione, autorizzando il responsabile del Servizio Urbanistico alla sottoscrizione dell'atto di che trattasi, e demandando allo stesso ogni adempimento necessario e conseguente;
- 5) Di fare salva la competenza del Servizio Urbanistico in merito alla autorizzazione alla installazione dell'impianto a norma dell'art. 87 del D. Lgs. 259/2003;
- 6) Di dare atto che il predetto contratto avrà la durata di anni 9, con possibilità di rinnovo;
- 7) Di dare atto che tutte le spese contrattuali, ivi comprese quelle di registrazione, saranno a carico del concessionario;
- 8) Di dare atto che conseguentemente nessun onere farà carico a questo Ente in conseguenza del presente atto;
- 9) Introdurre in canone di concessione determinato in € 15.000,00 annui al titolo VI Entrata – Cap. 7240 per il successivo versamento alla contabilità speciale ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 5 della L.R. n. 3/98, a valere sull'intervento 4.000007 del bilancio C.E.;
- 10) Di reinvestire i proventi derivanti dalla concessione secondo il disposto dell'art. 5 della L.R. n. 3/88;

- 11) il canone di concessione, come sopra determinato, sarà soggetto ad aggiornamento annuale a norma di quanto disposto dall'art. 4.3 dello schema di concessione sopra indicato;
- 12) di trasmettere copia conforme dell'atto di concessione alla Regione Abruzzo – Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione – Servizio politiche Forestali, Demanio Civico e Armentizio – Ufficio demanio Civico ed Armentizio;
- 13) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ex art. 134/4 del D. Lgs. n. 267/2000.

Il proponente

F.to Luciano Tarquini

Pareri ex art. 49 D. Lgs. n. 267/2000

In ordine alla regolarità tecnica: favorevole

Il Responsabile del Servizio

f.to Arch. Roberto Ziantoni

In ordine alla regolarità contabile: favorevole

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Dott.ssa Anna Maria D'Andrea

COMUNE DI CARSOLI

Provincia di L'AQUILA

CONCESSIONE DI AREA PUBBLICA PER L'INSTALLAZIONE DI STAZIONI RADIO BASE PER LA TELEFONIA CELLULARE

L'anno duemiladodicie questo di del mese di , in Carsoli, presso la sede Municipale situata in Piazza della Libertà, n° 1, con la presente scrittura privata,

TRA

Il **COMUNE DI CARSOLI** (Codice Fiscale n° 00217280668), con sede in Carsoli (AQ)-Piazza della Libertà, n. 1, d'ora in avanti denominato concedente, rappresentato dal Sig. ROBERTO ZIANTONI nato a il , nella sua qualità di responsabile del Servizio Urbanistico, domiciliato per la carica presso il Comune di Carsoli, il quale agisce e si impegna in ordine alla delibera di Giunta Comunale n°.....del , ed in seguito indicato come "**Concedente**"

e

La , con sede legale Via , iscrizione al Registro Imprese del Tribunale di e Codice Fiscale n° , partita I.V.A. n° , Capitale Sociale di interamente versato, in persona , nato a il Codice Fiscale , nato a -----, i quali intervengono in qualità di , che si deposita in agli atti del Comune e si considera parte integrante ed essenziale del presente atto anche se non materialmente allegata, ed in seguito indicata come e/o "**Concessionaria**".

PREMESSO CHE:

con Deliberazione di Giunta Comunale n° in data , resa ai sensi di legge immediatamente eseguibile, l'Amministrazione Comunale di Carsoli, ha autorizzato la stipula e la sottoscrizione della presente atto per la Concessione di Area Pubblica alle modalità e condizioni appresso indicate:

- La Concessione di suolo pubblico della superficie di 100 mq circa, sito in località Pietrasecca del Comune di Carsoli (AQ) e distinto al Catasto Terreni dello stesso Comune al Foglio n° 19, Particella n°232 (parte), per l'installazione, il mantenimento e la gestione di un impianto per telecomunicazioni, comprensivo di tutte le necessarie strutture, infrastrutture, apparati di trasmissione e di alimentazione, antenne ed apparecchiature radio per la diffusione di segnali di telecomunicazioni, ai fini della fornitura di un servizio di telecomunicazioni (l' "**Impianto**").

- un canone annuo di concessione di € 15.000,00 (euro Quindicimila/00)
- un incremento del succitato canone di concessione pari al 40% in caso di sub-concessione della Porzione Concessa (per come di seguito definita), e per ogni altro eventuale gestore che verrà ospitato dalla Concessionaria; ciò in considerazione delle revisioni delle politiche aziendali mirate alla sottoscrizione di accordi di ospitalità fra gestori che andranno conseguentemente ad avviare un importante piano di riduzione del numero di siti sul territorio nazionale;
- una durata di 9 (nove) anni .

TUTTO CIO' PREMESSO

Le Parti convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1-PREMESSE ED ALLEGATI

1.1 Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Concessione.

Art.-2 OGGETTO

2.1 Il Comune, a mezzo del suo Responsabile del Servizio Urbanistico, nella sua qualità di proprietario, concede, a titolo precario ed oneroso alla Società Wind Telecomunicazioni SpA, la concessione di suolo pubblico della superficie di circa 100 mq sito in località Pietrasecca di Carsoli (AQ) e distinto nel Catasto Terreni dello stesso Comune al Foglio n° 19, Particella n° 232 (parte), per l'installazione, il mantenimento e la gestione dell'impianto per telecomunicazioni di cui al successivo articolo 5.2, il tutto come risulta dall'allegata planimetria sub Allegato A (di seguito, "**Porzione Concessa**"). La citata planimetria sub Allegato A, sottoscritta dalle Parti, costituisce parte integrante e sostanziale della presente Concessione (di seguito "**Concessione**").

2.2 Il Concedente garantisce alla Concessionaria la facoltà di accesso, in ogni momento e senza restrizioni, alla Porzione Concessa ed alle relative vie di accesso del personale dipendente della Concessionaria o di personale da essa incaricato, munito di chiavi, per compiere le opere necessarie all'installazione dell'impianto per telecomunicazioni di cui al successivo articolo **5.2**, nonché per ogni necessità di manutenzione o di servizio, impegnandosi in ogni modo a recare il minor disagio possibile al Comune e a terzi.

2.3 Il Concedente conferma che sulla Porzione Concessa non insistono diritti, personali o reali, di terzi che possano in alcun modo limitarne la piena e completa disponibilità da parte della Concessionaria, la quale resta pertanto manlevata da ogni evizione e pretesa a qualsivoglia titolo, comunque avente causa od occasione dalla fruizione della Porzione Concessa.

Art. 3-DURATA

3.1 La Concessione avrà la durata di anni 9 (nove) con decorrenza dal 01 dicembre 2012 e termine finale al 30 novembre 2021 , senza possibilità di tacito rinnovo.

3.2 La Concessione , alla succitata scadenza, potrà essere rinnovata per uguale periodo previa apposita deliberazione del Comune ed a seguito di formale richiesta di rinnovo che la Concessionaria s'impegna a trasmettere all'Amm.ne Comunale almeno 6 (Sei) mesi prima della succitata medesima scadenza.

3.3 Il Concedente consente invece che la Concessionaria possa recedere anticipatamente dalla presente Concessione in qualsiasi momento, con un preavviso di 90 (novanta) giorni, dandone comunicazione al Concedente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o tramite la posta elettronica certificata (P.E.C.).

Art. 4-CANONI

4.1 Il canone annuo di concessione è convenuto in Euro 15.000,00 (euro quindicimila/00) da corrispondere in unica rata annuale anticipata entro la prima decade di ogni anno di riferimento, dietro emissione di fattura per i soggetti titolari di partitiva IVA con bonifico bancario presso l'Istituto di Credito di (.....), Agenzia n.°, ABI, CAB, Conto Corrente n.°, Codice IBAN intestato al Comune di Carsoli.

4.2 Il canone di concessione decorrerà e verrà corrisposto dal 01 dicembre 2012.

4.3 Il canone predetto sarà aggiornato annualmente in misura percentuale pari al 100% (cento per cento) delle variazioni ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, verificatesi nell'anno precedente, come accertato dall'ISTAT e pubblicato in G.U. ai sensi della Legge n.° 392/78 e comunque in misura non superiore a quella prevista dalle leggi vigenti al momento della stipula della presente Concessione. Quale base di calcolo della variazione annuale ISTAT, sarà assunto l'indice del secondo mese antecedente il mese di decorrenza del canone così come individuato al precedente capoverso del presente articolo.

Detto canone indicizzato alla data di stipula della presente convenzione è rideterminato in € _____;

4.4 In caso di ritardato pagamento del canone il Concedente avrà diritto agli interessi in misura legale calcolati da tale scadenza fino alla data di effettivo pagamento. Nel caso di mancato pagamento per un'annualità, fatta salva l'azione di recupero delle somme non corrisposte comprensive degli interessi legali, previa diffida ad adempiere ex art. 1454 Codice Civile, la presente concessione s'intenderà immediatamente revocata.

4.5 E' espressamente vietata, ad entrambe le Parti, la cessione dei crediti di qualsivoglia genere derivanti dalla presente Concessione.

4.6 La Concessionaria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, pena la risoluzione espressa della presente concessione.

Art. 5-MANUTENZIONE E DESTINAZIONE DELLA PORZIONE CONCESSA

5.1 La Concessionaria assume l'impegno di ottemperare a tutti gli obblighi derivanti dall'iniziativa d'impresa che si andrà ad attivare sul terreno oggetto della presente concessione. La Concessionaria provvederà, a sua cura e spese, alla manutenzione ordinaria degli apparati installati e della Porzione Concessa, nonché alla fornitura di tutti i servizi necessari per svolgere la propria attività.

5.2 Il Concedente prende atto che la Porzione Concessa sarà utilizzata dalla Concessionaria esclusivamente per l'installazione, il mantenimento, la gestione di un impianto per telecomunicazioni, e l'eventuale adeguamento evolutivo dello stesso, comprensivo di tutte le necessarie strutture, infrastrutture, apparati di trasmissione e di alimentazione, antenne, parabole ed apparecchiature radio per la diffusione di segnali di telecomunicazioni, ai fini della fornitura di un servizio di telecomunicazioni (l'"**Impianto**").

5.3 La Concessionaria, dopo aver individuato e concordato con il Concedente lo spazio necessario, potrà effettuare sulla Porzione Concessa, a proprie spese, tutti i lavori necessari per il passaggio dei cavi di alimentazione e/o telefonici e ad installare ogni tipo di apparecchiatura che ritenga opportuna, ai fini del corretto funzionamento dell'Impianto od ai fini dell'aggiornamento tecnologico dell'Impianto medesimo.

5.4 E' concessa, inoltre, alla Concessionaria la facoltà di eseguire tutte quelle opere di protezione e sicurezza (ai sensi del D. Lgs. n° 81/08 e s.m.i.) dell'Impianto, che ritenga opportune.

5.5 Al termine della concessione in uso, per scadenza o in caso di risoluzione contrattuale anticipata a richiesta del Concedente, la Concessionaria provvederà a propria cura e spese, entro i tempi tecnici necessari, alla rimessione in pristino della Porzione Concessa, ambientalmente risanata, e alla rimozione dell'Impianto.

5.6 La Concessionaria avrà la facoltà di presentare istanze e domande alle competenti autorità per le autorizzazioni necessarie all'esecuzione dei lavori di cui ai precedenti capoversi; qualora fosse necessario, il Concedente si impegna a richiedere, in via diretta, le autorizzazioni in questione e a compiere tutta la attività eventualmente necessaria all'ottenimento delle suddette autorizzazioni. In tutti i casi, le relative spese saranno a carico della Concessionaria.

5.7 Il Concedente potrà concedere ad altri operatori nel settore delle telecomunicazioni qualsivoglia diritto di utilizzazione delle restanti parti dell'immobile di cui è proprietaria, diverse dalla Porzione Concessa, solo con la previa autorizzazione scritta da parte della Concessionaria e dietro presentazione di idonea relazione tecnica che il nuovo operatore dovrà fornire seguendo le

indicazioni di massima fornite dalla Concessionaria per stabilire la compatibilità dei nuovi impianti con quelli esistenti e/o previsti dalla Concessionaria.

5.8 La Concessionaria assicura che l'Impianto rispetta e rispetterà i limiti prescritti dalla normativa statale e regionale vigente, emanata in materia di determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana; qualora gli Enti preposti dovessero accertare il superamento dei suddetti limiti di legge, il Concedente invierà alla Concessionaria lettera di diffida ad adempiere ex art. 1454 Codice Civile e, quest'ultima, qualora il superamento dei suddetti limiti sia riconducibile al proprio impianto, si impegna a riportare i valori nei limiti di legge entro le successive 48 ore dal ricevimento della diffida. In caso contrario il Concedente potrà determinare la risoluzione della Concessione in danno della Concessionaria.

5.9 La Concessionaria garantisce che le apparecchiature installate non daranno origine ad interferenze dannose e/o moleste a tutte le altre ordinarie apparecchiature (TV, radio, telefoni, ecc. ecc.) già installate obbligandosi in caso contrario ad intervenire tempestivamente, a propria cura e spese, per l'eliminazione totale delle suddette interferenze.

5.10 La Concessionaria manterrà sollevata ed indenne il Concedente da qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata da terzi per lesioni a persone e/o danni a cose cagionati in occasione della realizzazione, dell'utilizzo e della gestione dell'impianto di telefonia, qualora tali danni siano riconducibili a colpa o dolo della Concessionaria medesima.

La Concessionaria solleva il Concedente da ogni responsabilità per gli eventuali danni non imputabili a colpa o dolo del Concedente che possano derivare all'impianto a causa del fatto doloso o colposo da parte di terzi.

Art. 6-CESSIONE DELLA CONCESSIONE E SUB-CONCESSIONE DELLA PORZIONE CONCESSA

6.1 Il Concedente consente sin d'ora alla Concessionaria la facoltà di cedere la presente Concessione a terzi.

6.2 Il Concedente consente altresì alla Concessionaria a sub concedere , anche parzialmente, la Porzione Concessa esclusivamente a Società facenti parte del gruppo.

Il Concedente concede altresì alla Concessionaria la facoltà a sub-concedere anche parzialmente la Porzione Concessa ad altri operatori del settore della telefonia mobile e di telecomunicazioni ad esclusione delle Società specificate al comma precedente, solo ed esclusivamente corrispondendo al Concedente un incremento del canone di concessione del 40% per ogni eventuale ulteriore gestore ospitato, rispetto a quello vigente ed aggiornato al momento in cui la sub-concessione diverrà effettiva; resta inteso tra le Parti che in caso di cessazione delle suddette eventuali future sub-concessioni ovvero in caso di rimozione degli impianti degli eventuali nuovi gestori di telefonia mobile, il canone complessivo dovuto per la Concessione verrà conseguentemente

ridotto e sarà pari all'importo stabilito per i soli impianti che rimarranno installati sulla Porzione Concessa, come indicato al precedente articolo 4.1, aggiornato secondo le variazioni ISTAT intervenute tra la data di stipula del presente atto e la data di dismissione degli eventuali nuovi impianti.

6.3 La Concessionaria avrà cura di comunicare al Concedente il termine delle eventuali sub concessioni, tramite Raccomandata A/R, con un preavviso di 3 (tre) mesi.

6.4 In entrambi i casi la cessione o la sub-concessione saranno comunicate al Concedente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 6 bis – OBBLIGHI RELATIVI ALLA NATURA DEMANIALE CIVICA DEL

TERRENO OGGETTO DI CONCESSIONE

Le parti per quanto di rispettiva competenza, si obbligano a rispettare tutte le prescrizioni espresse nella determinazione della regione Abruzzo – Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo rurale Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione – Servizio Politiche Forestali, Demanio Civico e Armentizio – Ufficio Demanio Civico e Armentizio – n. DH31/530/USI CIVICI del 14.09.2012.

Art. 7-CONDIZIONE RISOLUTIVA E RISOLUZIONE ANTICIPATA

7.1 La presente Concessione potrà risolversi, su iniziativa della Concessionaria, qualora si verifichi almeno una tra le sotto elencate condizioni:

- a) assunzione, da parte delle Pubbliche Amministrazioni competenti e della Magistratura, di provvedimenti ostativi, anche se non definitivi, all'installazione dell'Impianto ed al suo utilizzo per la fornitura del servizio di telefonia mobile cellulare;
- b) mancato conseguimento della disponibilità dei locali, appartenenti a terzi, ove dovranno essere installate le apparecchiature necessarie al funzionamento dell'Impianto;
- c) venir meno delle autorizzazioni necessarie per l'espletamento del servizio di che trattasi;

7.2 Nei casi suindicati, la presente Concessione potrà, quindi, essere risolta unicamente dalla Concessionaria, tramite invio di comunicazione scritta a mezzo raccomandata AR, senza che il Concedente abbia nulla a pretendere dalla Concessionaria. In nessun caso la Concessionaria potrà richiedere rimborsi e/o la restituzione dei canoni versati, anche parzialmente.

Art.8-REGISTRAZIONE

8.1. In espressa deroga all'Art. 8 della Legge 392/78, le spese di registrazione della presente Concessione saranno sostenute interamente dalla Concessionaria., che anche per mezzo di terzi da essa incaricati provvederà alle relative incombenze, con la relativa produzione documentale.

Art.9-DOMICILI CONTRATTUALI

9.1 A tutti gli effetti della presente Concessione le Parti eleggono domicilio in:

- Il Concedente: sede Municipale Piazza della Libertà n°1-67061 Carsoli (AQ)

La Concessionaria: Wind Telecomunicazioni SpA, Via C.G. Viola 48, 00148 Roma (RM)

9.2 Il domicilio del terzo al quale fosse eventualmente ceduto la presente Concessione ai sensi dell'Art. 6, verrà eletto contestualmente alla comunicazione della nomina o della cessione.

Art. 10 – MODIFICA DELLA RAGIONE SOCIALE

10.1 La Concessionaria si impegna a comunicare prontamente al Concedente qualsiasi modificazione intervenuta alla ragione sociale o nella sede dell'impresa, e di ogni dato fornito.

Art. 11. MODIFICHE DI CONCESSIONE

11.1 Qualsiasi modifica alla presente Concessione sarà valida se risultante da atto sottoscritto tra le Parti.

Art. 12-TRATTAMENTO DATI PERSONALI

12.1 I dati personali forniti dalle Parti sono tutelati dal D. Lgs. 196/2003 e sue successive modificazioni e integrazioni e pertanto saranno utilizzati al fine esclusivo dell'integrale esecuzione del presente Atto..

12.2 Le Parti autorizzano altresì il trattamento dei dati da parte di soggetti terzi al solo scopo di dare esecuzione al contratto e/o adempiere agli obblighi di legge, regolamenti, direttive comunitarie e disposizioni di cui al D.Lgs 196/03.

Art.13-LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

13.1 Il presente atto è regolato dalla legge italiana.

13.2 Per ogni controversia derivante dal presente atto sarà esclusivamente competente il Foro di Avezzano.

Art.14-COPERTURA ASSICURATIVA

14.1 La Concessionaria dichiara che, per l'attività che si accingerà a svolgere, è provvista/ha presentato di idonea polizza assicurativa RCT, a copertura della responsabilità civile nei confronti di terzi, per qualsiasi lesione arrecata a persone e/o danno a cose, con massimale per sinistro e per anno non inferiore ad Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00), polizza assicurativa

14.2 L'assicurazione ha durata annuale con obbligo della Concessionaria del rinnovo alla scadenza, per tutta la durata del presente contratto.

14.3 La Concessionaria dichiara di essere dotata di idonea polizza All Risks, a copertura dei danni ai propri beni cagionati da terzi ovvero causati da incendio o da eventi atmosferici e naturali.

Art.15- RICHIAMO A DISPOSIZIONI NORMATIVE

15.1 Per quanto non previsto e pattuito con la presente Concessione , le Parti si richiamano alle disposizioni del Codice Civile, alla legge 27 giugno 1978, n. 392 e successive modifiche e integrazioni, ed alle leggi vigenti in materia.

Carsoli li _____

Il Concedente
(Comune di Carsoli)

La Concessionaria

INDICE

Art. 1-PREMESSE ED ALLEGATI

Art. 2-OGGETTO

Art. 3-DURATA

Art. 4-CANONI

Art. 5-MANUTENZIONE E DESTINAZIONE DELLA PORZIONE CONCESSA

Art. 6-CESSIONE DELLA CONCESSIONE E SUB-CONCESSIONE DELLA PORZIONE
CONCESSA

Art. 7-CONDIZIONE RISOLUTIVA E RISOLUZIONE ANTICIPATA

Art.8-REGISTRAZIONE

Art.9-DOMICILI CONTRATTUALI

Art.10-MODIFICA DELLA RAGIONE SOCIALE

Art.11-MODIFICHE DI CONCESSIONE

Art.12-TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Art.13-LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Art.14-COPERTURA ASSICURATIVA


Art.15- RICHIAMO A DISPOSIZIONI NORMATIVE

Allegati:


Allegato A – Planimetria

Allegato B – Determinazione Regione Abruzzo DH31/530/USI CIVICI del 14.09.2012


PIANTA - ST. DI PROGETTO



ANTENNE & PARABOLE H3G - di prog.



ANTENNE WIND - itinere permessi



ERICSSON
 Ericsson Telecomunicazioni S.p.A.

Ing. Angelo Bacci
 Via Mazzini 3 - 61066
 Ingolanga (PG)

Progetto per la realizzazione di una S.R.B. per telefonia mobile

PIANTA - ST. DI PROGETTO				09
COD. S.R.B. 03 COD. S.R. 001	AZI. CIRCUI VET	CANTONE PERANZA	DATA 1/100 DATA OTTOBRE 2011	

Approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Mario Mazzetti

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Elena Gavazzi

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione

- E' stata pubblicata sul sito web del Comune – albo pretorio on line – il giorno 20.12.2012 per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 124, c.1 del T.U. 18.08.2000 n. 267/2000 – art. 32 c.5 Legge 18.06.2009 n. 69)
- E' stata compresa nell'elenco prot. n° 11865 in data 20.12.2012 delle delibere comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125 del T.U. 18.08.2000 n. 267)
- E' copia conforme all'originale

Dalla Residenza comunale, li 20.12.2012

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Elena Gavazzi

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c.4 del T.U.)
- E' divenuta esecutiva il giorno _____, decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, c.3 del T.U. 267/2000)
- E' stata pubblicata sul sito web del Comune – albo pretorio on line – come prescritto dall'art. 124, c.1, del T.U. n. 267/2000 e dall'art.32 c.5 Legge 18.06.2009 n. 69, per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____

Dalla Residenza comunale, li

Il Segretario Comunale
